

Roma, 15 Luglio 2016

CIR16180
SM

Oggetto: procedure informatiche di gestione delle operazioni di collaudo e di aggiornamento tecnico della carta di circolazione. Nota del MIT.

Con circolare prot. 15724 RU del 12 Luglio u.s., il MIT ha comunicato che, a partire dal **19 Luglio p.v.**, il sistema informatico previsto per la prenotazione e gli inserimenti degli esiti delle revisioni da parte degli operatori UMC, verrà esteso alle operazioni di collaudo e di aggiornamento tecnico della carta di circolazione.

Pertanto, da quella data saranno operativi gli aggiornamenti dell'applicazione web "Revisioni e Collaudi", che renderanno obbligatoria la firma digitale e l'autenticazione forte in fase di emissione dei documenti per le operazioni indicate nella circolare del MIT, tra le quali: gli aggiornamenti della carta di circolazione per l'installazione del gancio di traino, per l'installazione dell'impianto gpl e degli specchi; il rilascio e il rinnovo delle certificazioni ADR; ecc...

Di conseguenza – sottolinea il MIT – ogni operazione tecnica (revisione, collaudo) dovrà concludersi con l'emissione di un documento firmato digitalmente, contenente l'etichetta o il certificato di approvazione, che sarà archiviato telematicamente.

Per quanto riguarda gli operatori professionali, il MIT evidenzia che **dal 3 Ottobre 2016**, sarà fatto divieto agli Studi di consulenza automobilistica di presentare allo sportello la documentazione per la prenotazione di una revisione/collaudo o di una pratica di immatricolazione/passaggio di proprietà (non gestiti dallo STA), senza prima aver utilizzato i nuovi applicativi sviluppati per gli operatori stessi. Per cui, a titolo di esempio - prosegue la circolare - , le richieste di immatricolazione di veicoli per il trasporto merci soggetti a titolo autorizzativo, andranno presentate dagli operatori professionali tramite la procedura "*prenota carta di circolazione*" e "*prenota certificato di approvazione*".

Infine, sempre nell'ambito delle procedure non gestibili dagli STA, il MIT sottolinea l'esigenza inderogabile che la carta di circolazione venga emessa contestualmente all'immatricolazione e al rilascio delle relative targhe; ciò in quanto, con l'emissione della carta di circolazione provvisoria (prevista dall'art. 95 c.d.s), e fino al rilascio della carta definitiva, la banca dati non è in grado di supportare le Forze dell'ordine nelle attività di contrasto all'irregolarità della copertura assicurativa e al riciclaggio dei veicoli rubati. L'UMC può rilasciare una carta provvisoria nel caso i dati inseriti dall'operatore professionale non fossero corretti ma, in questo caso, la pratica dovrà essere regolarizzata entro 5 gg dalla richiesta.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

